



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore economico finanziario**

## **BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA**

In esecuzione delle determinazioni del Direttore del Settore Economico Finanziario e Tributario n. 838 del 28 giugno 2021 e n. 950 del 26 luglio 2021 questa Amministrazione intende affidare mediante procedura aperta (ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata esclusivamente con criteri qualitativi, con costo fisso, il seguente appalto:

### **SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

#### **1. Informazioni generali**

**Codice Identificativo Gara (CIG): n. 88509979C7**

**CPV:** 66518000-4 - Servizi di mediatori e agenti di assicurazione

**NUTS:** ITC4C

La gara verrà condotta esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia, di seguito denominata SINTEL.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Cinzia Pecora, Dirigente del Settore Economico Finanziario e Tributario.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Sesto San Giovanni.

#### **2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni**

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara e relativi allegati;
2. Patto di integrità;
3. Capitolato Speciale d'Appalto;

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

##### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'apposita sezione della Piattaforma Sintel, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro il **3 settembre 2021**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, quindi entro il giorno **10 settembre 2021**, mediante pubblicazione in forma anonima nell'apposita sezione di Sintel dedicata alle Comunicazioni ai concorrenti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

Il concorrente, terminate le operazioni di gara, per qualsiasi comunicazione con la Stazione appaltante dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata: [comune.sestosg@legalmail.it](mailto:comune.sestosg@legalmail.it). Pertanto non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni inviate via Sintel.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Il medesimo indirizzo indicato in sede di gara dovrà essere riportato negli appositi spazi della piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa da parte dell'operatore economico partecipante, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Salvo quanto disposto all'ultimo capoverso del paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite Piattaforma Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione tramite PEC o piattaforma Sintel, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **3. Oggetto dell'appalto**

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Sesto San Giovanni, ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni private", e comprende - in via principale e non esaustiva - le seguenti attività specialistiche:

- 1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi a cui l'Ente è esposto.
- 2) Ricognizione dei contratti assicurativi in essere, con valutazione della loro congruità economica e della loro rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione e individuazione delle integrazioni eventualmente occorrenti.
- 3) Elaborazione del programma assicurativo dell'Ente per il periodo di durata del servizio, personalizzato in base alle esigenze dell'Amministrazione, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e alla limitazione dei costi a carico del Comune.
- 4) Gestione completa, tecnica e amministrativa, delle polizze in atto e di quelle che verranno stipulate nel corso del servizio, comprese la segnalazione preventiva delle scadenze dei premi, la verifica di correttezza degli importi dei premi richiesti dalle Compagnie e il versamento delle somme a tale titolo dovute.
- 5) Assistenza al Comune in tutte le fasi di trattazione delle pratiche relative ai sinistri, sia quelli già verificatisi, sia quelli che dovessero verificarsi nel periodo di durata del servizio.
- 6) Formulazione delle proposte di aggiornamento e revisione dei contratti assicurativi a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, del mutamento dei rischi o delle esigenze dell'Amministrazione, o di modifiche legislative o regolamentari.
- 7) Assistenza al Comune in tutte le fasi di preparazione e svolgimento delle procedure di gara per l'appalto dei servizi assicurativi, compresi la predisposizione di bandi e di capitolati, la valutazione delle offerte, il controllo dei contratti emessi dalle Compagnie aggiudicatarie.

8) Predisposizione di un rendiconto annuale che evidenzi, con riferimento al programma assicurativo di cui sopra alla lettera c), le attività compiute e quelle da svolgersi a breve e medio termine.

9) Consulenza ed assistenza, se richiesto, ai Servizi Comunali in materia assicurativa in genere.

#### **4. Suddivisione in lotti**

Il presente appalto non viene suddiviso in lotti poiché trattasi di attività di carattere unitario, riconducibile ad un'unica tipologia di prestazione che non ne consentono l'affidamento ad una pluralità di soggetti.

#### **5. Valore dell'appalto – remunerazione del broker**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Sesto San Giovanni alcun onere finanziario diretto in quanto i compensi del broker, come da consuetudine di mercato, sono ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi.

Pertanto l'elemento economico del presente appalto assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95 c. 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 67, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.

Si rende noto che la commissione provvigionale annua netta attualmente percepita dal broker nell'ambito del contratto in corso è pari all'11% (undici per cento).

I premi assicurativi netti pagati dall'Ente per l'anno 2021, con esclusione di regolazione di premi e polizze *una tantum* ammontano ad Euro 346.401,83.

L'elenco delle polizze assicurative gestite per conto del Comune di Sesto San Giovanni nell'anno 2021 è il seguente:

<b>Rischio</b>	<b>Premio annuo netto</b>
All risks property – Danni al Patrimonio immobile e mobile	137.905,57
Responsabilità derivante dall'esercizio delle attività istituzionali	145.899,26
Infortuni del personale e altri soggetti	15.700,00
Danni accidentali ai veicoli	2.497,00
Spese legali e peritali	19.900,00
Responsabilità patrimoniale amministratori e dipendenti	24.500,00

Il valore stimato dell'appalto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si presume pari ad Euro 190.521,01 per il periodo contrattuale di 5 anni e in caso di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi (art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016) per un totale di Euro 209.573,11.

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

#### **6. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi**

L'appalto ha durata quinquennale (60 mesi) a decorrenza dalla data di affidamento del servizio, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal capitolato.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice, in caso intervengano modifiche normative in ordine alla disciplina del servizio di brokeraggio.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica è pari ad € 209.573,11 calcolato sui premi assicurativi in essere al netto di imposte e tasse.

## **7. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora i consorziati designati siano, a loro volta, dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), sono tenuti anch'essi ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **8. Requisiti generali**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## **9. Requisiti speciali e mezzi di prova**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sezione B) mediatori di assicurazione e riassicurazione, altresì denominati broker (di cui all'art. 109 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 2009 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16/10/2006 n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non

inferiore ad Euro 75.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto per avere la garanzia che la ditta abbia maturato, in anni recenti, sufficienti esperienze e capacità organizzative per gestire i servizi oggetto dell'appalto e per rispondere alle aspettative che l'Amministrazione comunale ha rispetto a questi servizi.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 et Al. XVII parte I del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
- ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) Possesso, di una polizza in corso di validità che garantisca contro i rischi professionali come segue: massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme o in originale se firmata digitalmente.

### 9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) Aver effettuato servizi per prestazioni analoghe, nel settore di attività oggetto dell'appalto riferiti agli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando, consistenti nel fornire il servizio professionale di Brokeraggio assicurativo (ai sensi dell'art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005) in favore di almeno 10 Enti Locali (intendendosi Province o Comuni, di cui almeno un Comune con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti o capoluogo di provincia), di durata contrattuale di almeno un anno (non frazionabile) cadauno.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

### 9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 9.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. Ognuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. Ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sezione B) mediatori di assicurazione e riassicurazione, altresì denominati broker di cui al punto 9.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. Ognuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;



b. Ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 9.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa mediante polizza in corso di validità che garantisca contro i rischi professionali, di cui al punto 9.2 lett. d), deve essere soddisfatto da tutte le imprese componenti il raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 9.3 lett. e) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, quota parte dalla mandataria e il restante dalle mandanti. Detto requisito deve comunque essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

#### 9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti secondo quanto disposto dall'art. 47 del Codice.

#### **10. Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, purché i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 11. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Si rammenta che in considerazione della natura delle prestazioni contrattuali, è ammesso il subappalto, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice per le seguenti attività: formazione e aggiornamento, nonché servizi connessi con la realizzazione/gestione di eventuali piattaforme informatiche dedicate o siti web. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice, in caso di accertata sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo trova applicazione l'art. 105, comma 12 del Codice.

## 12. Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da:

1) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo triennale stimato del contratto e precisamente di importo pari ad € 3.810,42 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice e rilasciata a favore del Comune di Sesto San Giovanni.

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419 avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria gara servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo **CIG 88509979C7**."

b. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati-Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati-Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;



- 2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) Avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) Prevedere espressamente:
  - a. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. Rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. Loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) Essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in formato elettronico, in una delle seguenti forme:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero ii) di autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze in formato elettronico firmato digitalmente è consentito consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e dell'Operatore economico concorrente, entro e non oltre il termine delle **ore 12.00 del giorno 16 settembre 2021** mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni nei giorni non festivi di apertura verificandone gli orari sul portale [www.sestosg.net](http://www.sestosg.net).

Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura "*PLICO DA NON APRIRSI - SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - Garanzia provvisoria*".

### **13. Sopralluogo**

Non è previsto sopralluogo.

### **14. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione prescritta a corredo dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere inviato e fatto pervenire alla stazione appaltante attraverso la piattaforma SINTEL

**entro le ore 16:00 del giorno 16 settembre 2021**

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Ciascun concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. In tal caso, non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

Ai fini della presentazione dell'offerta, è richiesta la presentazione di n. 2 (due) buste telematiche da inserire in piattaforma SINTEL, contenenti, rispettivamente:

- a) "Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa",
- b) "Busta n. 2 - Documentazione tecnica",

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura stessa, salvo quanto previsto dall'art. 83, c. 9, del D.lgs. 50/2016.

Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a un'offerta già pervenuta nei termini.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico:

- di accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- di compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- di verificare in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel", presente sul sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria>, a cui si rimanda, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 15. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 20,00**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude il concorrente dalla procedura di gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

## 16. Abilitazione al servizio AVCPASS

Le imprese interessate a partecipare alla presente procedura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dall'art. 81 comma 1,2 del D. Lgs. 50 del 2016 e dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, devono preliminarmente registrarsi al servizio AVCPass (Authority Virtual Company Passport) accedendo al sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, "Servizi ad accesso riservato – AVCPass" e ottenere per la presente gara – identificata attraverso il CIG – seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del "PassOE", cioè il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.

Tale documento deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa.

### **17. Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale e sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **18. Contenuto della Busta "A" – Documentazione Amministrativa**

Nell'apposita sezione "Invia offerta" relativa alla procedura selezionata in Sintel gli operatori economici concorrenti dovranno inserire la documentazione di seguito riportata, redatta secondo le disposizioni riportate al paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA", in formato elettronico e firmata digitalmente.

#### **A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Da presentare in bollo, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente atto.

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante del concorrente in caso di partecipazione in forma singola;
- in caso di partecipazione plurisoggettiva, come di seguito indicato:
  - 1) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti dalla Mandataria;
  - 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  - 3) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;

- 4) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma già costituito, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 5) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza non ancora costituito, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 6) In caso di aggregazioni di rete dotate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di GEIE già costituito, dalla Mandataria;
- 8) In caso di GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento (art. 89 del Codice), ogni impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente in documento "Domanda di partecipazione – Ausiliaria", allegando suddetto modello nella sezione ove è inserito il proprio DGUE.

Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

## **B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma Sintel secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

*[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico]* Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto



nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

**Parte III – Motivi di esclusione**

**Parte IV – Criteri di selezione**

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nei casi di cui ai punti 2), 3) e da 5) a 9), da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata;
- nel caso di cui al punto 4) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**C) Assolvimento dell'imposta di bollo mediante compilazione del Modello F24.**

L'imposta di bollo per la "Domanda di partecipazione" e per "l'Offerta economica" (Euro 32,00 totali) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

**Codice fiscale e dati anagrafici:** a cura del dichiarante

Il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare non devono essere compilati.

L'imposta di bollo dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 è una modalità indicativa ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo (compresa l'apposizione della stessa a condizione che venga "annullata" mediante timbro con data o con semplice tratto di penna) purché se ne dia prova nella documentazione inviata tramite piattaforma Sintel.

**D) Prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione (altresì denominata "garanzia provvisoria") - intestata al Comune di Sesto San Giovanni.**

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA".



**E) Dichiarazione di impegno** di un fideiussore verso il concorrente (sia nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contanti) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "GARANZIA FIDEIUSSORIA".

**F) [Eventuale] Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice** copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Il legale rappresentante di ogni singolo operatore economico dovrà sottoscrivere le proprie certificazioni.

**G) PassOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PassOE dell'impresa subappaltatrice.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

**H) Ricevuta di versamento** della contribuzione dovuta a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dell'importo di **Euro 20,00**.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, o consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il documento potrà essere sottoscritto unicamente dal legale rappresentante della società mandataria o del consorzio.

**I) Patto di Integrità** debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo da parte di tutti i componenti del raggruppamento e nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

**L) [Eventuale]**

**Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata** le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

### **19. Contenuto della busta "B" – Documentazione tecnica**

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le specifiche tecniche minime e le clausole contrattuali del Capitolato speciale dell'appalto nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La busta dovrà contenere in formato digitale una **relazione tecnica** contenente le dichiarazioni relative agli elementi di valutazione qualitativa.

La relazione tecnica deve essere articolata in sotto-paragrafi corrispondenti agli elementi di valutazione e rispondere puntualmente ed esaurientemente a quanto richiesto per ogni paragrafo in cui vengono trattati i punti oggetto di valutazione.

Prescrizioni per la redazione della relazione

- a) I punti devono essere rigorosamente articolati secondo l'elencazione di cui alle tabelle riportate sotto il paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA". Ogni paragrafo deve riportare lo stesso numero progressivo di cui all'elenco nelle richiamate tabelle.
- b) La relazione deve avere un indice analitico e ogni pagina deve essere numerata.
- c) La relazione tecnico organizzativa dovrà essere quanto più possibile chiara e sintetica e comunque non dovrà superare le 30 facciate, incluso l'indice analitico, *Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 formato Arial.*

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento agli elementi e sub-elementi sopra indicati. L'offerta tecnica presentata dal concorrente

aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

Per la sottoscrizione della documentazione tecnica valgono le prescrizioni previste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione del paragrafo "CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

## 20. Criteri di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice. Il punteggio massimo per l'offerta tecnica è pari a 100 punti.

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 100 secondo i criteri sotto riportati:

Gli Elementi Tecnici sono specificati e ponderati come segue:

<i>Elementi di valutazione (criteri qualitativi)</i>	<i>Punteggio</i>
<b>a) Gestione del servizio, così ripartiti:</b>	<b>35, di cui</b>
<p>a.1) Metodologia operativa per la consulenza ed assistenza nella identificazione ed analisi dei rischi e descrizione dei metodi e delle proposte per una efficace ed efficiente gestione dei rischi.</p> <p><i>Il concorrente dovrà illustrare la metodologia proposta per l'analisi dei rischi.</i></p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: adeguatezza della proposta metodologica nel garantire un'accurata e attendibile analisi e mappatura dei rischi.</i></p>	<b>5</b>
<p>a.2) Metodologia operativa per la formulazione e revisione del programma assicurativo del Comune finalizzata alla razionalizzazione delle coperture assicurative e al contenimento dei costi.</p> <p><i>Il concorrente dovrà presentare il progetto del programma assicurativo ed evidenziare la capacità di definire soluzioni mirate a ottimizzare i costi assicurativi in funzione dei rischi e dell'andamento del mercato assicurativo.</i></p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: coerente ed affidabile progettazione del programma assicurativo orientata ad ottimizzare i costi e ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi assicurativi, evidenziando nel contempo la conoscenza del contesto normativo di riferimento e del mercato assicurativo parametrato a realtà analoghe.</i></p>	<b>5</b>
<p>a.3) Modalità operative nell'attività di monitoraggio, assistenza e gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo dell'Emissione delle polizza, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile.</p> <p><i>Il concorrente dovrà illustrare in modo chiaro la metodologia e le procedure adottate per supportare l'Ente nella gestione delle polizze assicurative.</i></p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: competenza, affidabilità, efficienza e qualità del supporto desumibili da una descrizione esaustiva delle procedure di gestione, che dia evidenza della completezza ed accuratezza delle attività previste in relazione alle diverse fasi di gestione delle polizze assicurative e delle misure adottate per il controllo della qualità del servizio e la valutazione della soddisfazione del cliente.</i></p>	<b>10</b>

<p>a.4) Modalità e tempistica per l'attività di consulenza in occasione di gare o procedure per servizi assicurativi.</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare la metodologia proposta per supportare l'Ente nel collocamento delle coperture assicurative, con l'obiettivo di ottimizzare i costi assicurativi, e la capacità di definire modalità operative concrete, chiare ed affidabili in relazione alle diverse attività e fasi delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi, dalla definizione dei contenuti e predisposizione della documentazione al supporto in fase di gara</p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: competenza, affidabilità e qualità del supporto garantito, desumibili da modalità operative descritte in modo esaustivo, coerenti con le specificità e le criticità del collocamento dei rischi tipici dell'ente locale (comune) e che diano effettiva garanzia da un lato della conoscenza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, e delle relative modalità e tempistiche, e dall'altro della capacità di predisporre documenti di gara rispondenti all'obiettivo di ottimizzare i costi assicurativi, in linea con l'evoluzione normativa e del mercato assicurativo di riferimento</i></p>	<b>7</b>
<p>a.5) Gruppo di lavoro dedicato all'Ente.</p> <p>Il concorrente deve illustrare in modo chiaro ed esaustivo l'organigramma, le funzioni/competenze e l'esperienza professionale del gruppo di lavoro dedicato all'Ente</p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: elevata garanzia della qualità delle prestazioni e dei servizi, desumibile dalla composizione, competenza ed esperienza professionale garantita dal team dedicato all'Ente e dalla disponibilità di ulteriori risorse umane professionalmente competenti, in aggiunta/sostituzione a quelle costituenti il gruppo di lavoro dedicato.</i></p>	<b>8</b>
<p><b>b) Gestione della rendicontazione dei sinistri, così ripartiti:</b></p>	<b>25 di cui:</b>
<p>b.1) <i>Descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e della liquidazione. Assistenza nella gestione dei rapporti con le parti interessate.</i></p> <p><i>Il concorrente deve illustrare in modo chiaro la metodologia e le modalità proposte per supportare l'Ente nella gestione dei sinistri e garantire adeguati flussi informativi, inclusa la reportistica sinistri</i></p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: competenza, affidabilità, efficienza e qualità del supporto, desumibili da una descrizione esaustiva delle procedure di gestione dei sinistri, che dia garanzia della capacità di rispondere con tempestività alle richieste dell'Ente, semplificare le procedure e ottimizzare i tempi di definizione delle pratiche, nonché evidenzi le misure adottate per il controllo della qualità del servizio e la valutazione della soddisfazione del cliente.</i></p>	<b>15</b>
<p>b.2) <i>Gestione informatizzata dei sinistri</i></p> <p><i>Il concorrente deve illustrare le funzionalità del data base informatico messo a disposizione dell'Ente senza oneri aggiuntivi, evidenziando le modalità di gestione informatizzata dei contratti di assicurazione che consenta tra l'altro la verifica dei dettagli di ogni singola polizza compresi i dati contabili, l'elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, il dettaglio di ogni singolo sinistro inclusa la situazione analitica sinistri/pagamenti ecc.</i></p>	<b>10</b>



<p><i>La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: completezza delle funzionalità del data base e complessiva idoneità del supporto informatico fornito a garantire un effettivo aumento dell'efficienza nella gestione dei servizi assicurativi tipici dell'ente locale (comune) ed una maggiore accessibilità a dati costantemente aggiornati da parte del broker.</i></p>	
<p><b>c) Assetto Organizzativo della società</b></p> <p>Il concorrente dovrà illustrare in modo chiaro ed esaustivo la struttura organizzativa aziendale, l'affidabilità e il know-how dell'organizzazione.</p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: affidabilità, competenza ed nell'esecuzione del ed elevata garanzia della qualità delle prestazioni e dei servizi, desumibile anche dalla presenza nell'organizzazione di una specifica struttura che supporti le pubbliche amministrazioni e/o dal possesso di certificazione di qualità attinente al servizio oggetto di appalto.</i></p>	<b>15</b>
<p><b>d) Aggiornamento e formazione del personale dell'Ente</b></p> <p>Il concorrente dovrà illustrare in modo chiaro ed esaustivo il programma formativo in materia giuridica e/o assicurativa rivolto al personale dell'Ente, anche presso enti formatori esterni qualificati, con indicazione del numero di giornate formative proposte per persona/anno, degli argomenti di possibile trattazione e dei criteri di scelta degli enti formatori; ulteriori proposte informative quali newsletter/webinar in materia giuridica e/o assicurativa</p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: elementi quantitativi e qualitativi complessivi dei contenuti della proposta di formazione ed aggiornamento del personale e pertinenza con le esigenze di gestione dei servizi assicurativi e materie correlate tipiche dell'ente locale (Provincia) ed idoneità ad accrescere la competenza degli operatori.</i></p>	<b>10</b>
<p><b>e) Servizi aggiuntivi di interesse per l'Ente</b></p> <p>Il concorrente dovrà illustrare in modo chiaro ed esaustivo le eventuali proposte, migliorative o innovative utili alla gestione dei servizi assicurativi, che non comportino oneri aggiuntivi per l'Ente.</p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: quantità, durata, qualità e affidabilità delle eventuali proposte migliorative o innovative utili alla gestione dei servizi assicurativi, pertinenza con le esigenze tipiche dell'ente locale (comune) ed effettivo grado di fruibilità per l'Ente.</i></p>	<b>15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60 per punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

#### **Metodo per l'attribuzione dei punteggi**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore previsto al paragrafo VI.1 delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice (approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 238 dell'11 ottobre 2016), applicando la seguente formula:



$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

nella quale:

**P<sub>i</sub>** = punteggio dell'offerta i-esima

**n** = numero totale dei requisiti

**W<sub>i</sub>** = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

**V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

**Σn** = sommatoria.

I coefficienti **V(a)<sub>i</sub>** sono determinati attraverso il metodo del *confronto a coppie* tra le offerte presentate previsto al paragrafo V delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice citate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

A questo punto, in conformità all'indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula sopra indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità descritta al paragrafo precedente.

Contestualmente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi elementi qualitativi, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi di ogni elemento di valutazione, come sopra ottenuti, verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni elemento valutativo.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione degli elementi di natura qualitativa, per la presenza di un numero di offerte valutabili **inferiore a tre**, troverà applicazione il metodo di seguito indicato:

per ciascun elemento tecnico oggetto di valutazione, l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio
Ottimo	1	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori. Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente/ qualitativamente molto consistenti, articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività, coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di alto interesse e alta utilità per l'Amministrazione Comunale.
Buono	0,8	Aspetti positivi elevati e buona rispondenza alle aspettative. Contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente abbastanza consistenti, per la maggior parte articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in maggioranza coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione Comunale.
Discreto	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni buone. Contenuti discreti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente moderatamente consistenti, in alcune parti rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai

		criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in parte coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione Comunale.
Sufficiente	0,4	Aspetti positivi comunque apprezzabili e di qualche pregio ma al di sotto delle aspettative. Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente e/o qualitativamente poco consistenti, di limitato interesse e limitata utilità per l'Amministrazione Comunale.
Poco rilevante	0,2	Miglioramento appena percepibile e molto al di sotto delle aspettative. Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, carenti e non rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, non coerenti e non aderenti alla realtà territoriale, di non interesse e non utilità per l'Amministrazione Comunale.
Irrilevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante o proposta giudicata non pertinente rispetto a quanto richiesto.

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni elemento di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale elemento valutativo.

Ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione delle procedura, ai coefficienti medi di ogni elemento di valutazione, come sopra ottenuti, verrà applicata una riparametrazione attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni elemento valutativo.

#### **Avvertenza:**

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento agli elementi e sub-elementi sopra indicati.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

La documentazione tecnica presentata dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore.

Per la sottoscrizione dell'offerta valgono le prescrizioni previste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione (punto **A**) del paragrafo "Busta amministrativa").

#### **21. Violazione delle norme sull'imposta di bollo**

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

#### **22. Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive**

Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte l'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d'ufficio le necessarie informazioni.

Essa potrà, per accelerare il procedimento, richiedere agli interessati di indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Amministrazione trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e se il soggetto che ha dichiarato il falso è risultato aggiudicatario ne dichiarerà immediatamente la decadenza dall'aggiudicazione.

### **23. Modalità di svolgimento della gara**

In una o più sedute pubbliche si procede per ciascun concorrente, tramite la piattaforma SINTEL e secondo le fasi previste dalla suddetta piattaforma.

La data, l'ora e il luogo della prima seduta pubblica verrà comunicata tramite la piattaforma Sintel dopo il termine di scadenza delle offerte con un preavviso non inferiore alle 24 ore e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Con le medesime modalità di comunicazione delle prima seduta, saranno aggiornate le date delle successive sedute pubbliche.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, e se necessario nelle successive sedute pubbliche, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminata la fase di verifica amministrativa della documentazione presentata dai concorrenti, una Commissione, appositamente nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte, apre in seduta pubblica le buste telematiche contenenti le offerte tecniche, al fine di procedere alla verifica della presenza di quanto richiesto; in una o più sedute riservate la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Successivamente, in seduta pubblica, la cui data è comunicata ai concorrenti tramite SINTEL e sito istituzionale dell'Ente, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. La Commissione, tramite SINTEL, forma la graduatoria finale collocando al primo posto la migliore offerta.

Nelle sedute pubbliche potranno assistere alle operazioni di gara tutti coloro che ne hanno interesse; solo i titolari o i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o i soggetti che esibiscano una delega idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere la predetta attività in nome e per conto delle imprese concorrenti, hanno diritto di parola e di chiedere di formulare dichiarazioni da inserire a verbale.

Non essendo prevista alcuna offerta economica, in caso di parità di punteggio tecnico di due o più concorrenti primi in graduatoria, tra i medesimi si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio.

### **24. Valutazione di congruità delle offerte**

Ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

### **25. Stipulazione del contratto - Garanzie - Spese contrattuali**

Su invito di questa Amministrazione l'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto.

A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti:

1) costituire una garanzia definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale garanzia può essere costituita mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamento di concorrenti o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 103, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

La documentazione relativa agli eventuali subappaltatori dovrà essere prodotta al momento del deposito, da parte dell'appaltatore, del contratto di subappalto presso l'Ente appaltante.

La certificazione relativa alla regolarità contributiva prescritta dall'art. 2, comma 1, del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266, a pena di revoca dell'affidamento, verrà acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

2) Rimborsare alla Stazione Appaltante, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione – e comunque entro la data fissata per la stipulazione del contratto, se anteriore - le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi di cui agli articoli 71 e 98 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cioè l'avviso di gara e l'avviso sui risultati della procedura di affidamento), come previsto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") e dall'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Tali spese ammontano a circa Euro 1.800,00 l'importo esatto verrà comunicato nella lettera di richiesta dei documenti occorrenti per la stipulazione del contratto.

3) Consegnare al Servizio Affari Istituzionali gare e contratti la seguente documentazione:

- le dichiarazioni sostitutive eventualmente occorrenti per la richiesta della documentazione antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Unica di cui all'art. 99 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e dello stato di famiglia indicante i familiari conviventi di maggiore età che risiedono nel territorio dello Stato dei soggetti da sottoporre alla verifica;

- le autocertificazioni eventualmente occorrenti nei casi di cui agli articoli 88, comma 4-bis e 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il primo introdotto e il secondo come modificato rispettivamente dall'art. 2, comma 2, lettera b) e lettera c), del D. Lgs. 13 ottobre 2014 n. 153 - con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia attestano che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 costituito dopo l'aggiudicazione, copia autentica di atto pubblico notarile dal quale risulti:

- a) il conferimento, da parte degli operatori economici riuniti, di mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ad uno di essi qualificato come mandatario, in persona di chi legalmente rappresenta quest'ultimo;

- b) l'inefficacia, nei confronti della stazione appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;

- c) l'attribuzione al mandatario della rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto;

- d) la precisazione della natura "orizzontale" o "verticale" del raggruppamento temporaneo, secondo la definizione data dall'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In mancanza di tale indicazione, l'associazione si intenderà, a tutti gli effetti, di tipo orizzontale.

La certificazione relativa alla regolarità contributiva prescritta dall'art. 2, comma 1, del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266, a pena di revoca dell'affidamento, verrà acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2.

Le informazioni relative all'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 verranno acquisite d'ufficio dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e degli articoli 87 e 90 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, tranne l'I.V.A., saranno a carico del soggetto aggiudicatario.

Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, tranne l'I.V.A., saranno a carico del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

#### **26. Fallimento o risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario**

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta dall'originario aggiudicatario.

#### **27. Protocollo di legalità**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **28. Patto di integrità**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 11 ottobre 2016 il Comune di Sesto San Giovanni ha approvato il Patto di Integrità al fine di conformare i comportamenti propri e dei partecipanti alle procedure di affidamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno "anticorruzione" di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa o vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Pertanto, in attuazione di tale patto di integrità, i concorrenti dovranno obbligatoriamente sottoscrivere, per la partecipazione alla procedura di affidamento, tale documento che diventa parte integrante e sostanziale del successivo contratto.

Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e dopo la stipula, alla risoluzione del contratto.

#### **29. Codici di comportamento**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all'indirizzo:

<https://sestosg.net/documenti/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-sesto-san-giovanni/?s=comportamento%20dei%20di>

Il testo viene condiviso affinché l'impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

#### **30. Clausola compromissoria**

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. n.

50/2016.

### **31. Normativa applicabile**

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- del D. Lgs. n. 50/2016 e successivo avviso di rettifica pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016 esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate nei documenti di gara;
- del Codice Civile;
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- dei regolamenti comunali;

### **32. Trattamento dei dati personali**

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

### **33. Controversie**

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto, è competente il giudice ordinario.

### **34. Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Settore Economico finanziario e tributario Dott.ssa Cinzia Pecora.

Sesto San Giovanni, 29.7.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Cinzia Pecora  
Direttore del Settore Economico finanziario e tributario  
*[Firmato digitalmente]*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*